



REPUBBLICA VENETA

*Decreto n. 1/2020 del Presidente
Della Delegazione dei Dieci della
Repubblica Veneta*

Istituzione Zona Economica Esclusiva della Repubblica Veneta

Per decreto del Presidente della Delegazione dei Dieci della Repubblica Veneta, con i poteri conseguenti la dichiarazione di indipendenza del 21 marzo 2014, la conseguente dichiarazione di continuazione della Repubblica Veneta e i poteri di supervisione accordati con il Decreto n. 4/2014 della Repubblica Veneta e in applicazione dell'art. 8 della Deliberazione n. 2/2015 della Delegazione dei Dieci, il Presidente della Delegazione dei Dieci della Repubblica Veneta

DECRETA

1. Viene resa immediatamente esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, di seguito denominata «Convenzione».
2. In conformità a quanto previsto dalla Convenzione, viene istituita una Zona Economica Esclusiva della Repubblica Veneta, di seguito denominata «ZEE».



REPUBBLICA VENETA

3. La ZEE è costituita dal limite esterno del mare territoriale veneto e fino ai limiti esterni determinati sulla base di accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio della Repubblica Veneta o lo fronteggia.
4. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona economica esclusiva sono stabiliti con il presente decreto all'art. 5 in modo da non compromettere od ostacolare l'accordo finale.
5. La ZEE viene suddivisa in 6 aree delimitate dalle seguenti coordinate geografiche dei vertici:

a. Area 1

Vertice	Longitudine	Latitudine
a	Intersezione tra la linea di delimitazione della ex zona ENI ed il parallelo 45°21'	
b	12° 50'	45° 21'
c	12° 50'	45° 17'
d	12° 43'	45° 17'
e	12° 43'	45° 16'
f	12° 41'	45° 16'
g	12° 41'	45° 15'
h	12° 39'	45° 15'
i	12° 39'	45° 14'
l	12° 36'	45° 14'
m	12° 36'	45° 13'
n	12° 34'	45° 13'
o	12° 34'	45° 12'
p	12° 33'	45° 12'



REPUBBLICA VENETA

l	12° 45'	45° 12'
m	12° 45'	45° 11'
n	12° 44'	45° 11'
o	12° 44'	45° 13'
p	12° 36'	45° 13'
q	12° 36'	45° 14'
r	12° 39'	45° 14'
s	12° 39'	45° 15'
t	12° 41'	45° 15'
u	12° 41'	45° 16'
v	12° 43'	45° 16'

d. Area 4

Vertice	Longitudine	Latitudine
a	12° 34'	45° 13'
b	12° 44'	45° 13'
c	12° 44'	45° 10'
d	12° 41'	45° 10'
e	12° 41'	45° 09'
f	12° 40'	45° 09'
g	12° 40'	45° 08'
h	12° 39'	45° 08'
i	12° 39'	45° 07'
l	12° 37'	45° 07'
m	Intersezione tra il meridiano 12°37' e la linea di delimitazione della ex zona ENI	
n	Intersezione tra la linea di delimitazione della ex zona ENI ed il parallelo 45°11'	
o	12° 33'	45° 11'
p	12° 33'	45° 12'



REPUBBLICA VENETA

d'	12° 37'	45° 07'
e'	12° 39'	45° 07'
f'	12° 39'	45° 08'
g'	12° 40'	45° 08'

f. Area 6

Vertice	Longitudine	Latitudine
a	12° 46'	45° 13'
b	Intersezione tra il parallelo 45°13' e la linea di delimitazione Italia - Croazia	
c	Intersezione tra la linea di delimitazione Italia-Croazia ed il parallelo 44°58'	
d	12° 51'	44° 58'
e	12° 51'	44° 59'
f	12° 48'	44° 59'
g	12° 48'	45° 00'
h	12° 49'	45° 00'
i	12° 49'	45° 01'
l	12° 51'	45° 01'
m	12° 51'	45° 02'
n	12° 52'	45° 02'
o	12° 52'	45° 03'
p	12° 50'	45° 03'
q	12° 50'	45° 04'
r	12° 47'	45° 04'
s	12° 47'	45° 06'
t	12° 48'	45° 06'
u	12° 48'	45° 09'
v	12° 41'	45° 09'
z	12° 41'	45° 10'



REPUBBLICA VENETA

a'	12° 44'	45° 10'
b'	12° 44'	45° 11'
c'	12° 45'	45° 11'
d'	12° 45'	45° 12'
e'	12° 46'	45° 12'

6. All'interno della ZEE la Repubblica Veneta esercita i propri diritti sovrani in materia di:

- a. esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, che si trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo, anche ai fini di altre attività connesse con l'esplorazione e con lo sfruttamento economico della zona, quali la produzione di energia derivata dall'acqua, dalle correnti e dai venti;
- b. giurisdizione, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, relativamente:
- c. all'installazione e all'utilizzazione di isole artificiali, di impianti e di strutture;
- d. alla ricerca scientifica marina;
- e. alla protezione e alla preservazione dell'ambiente marino;
- f. gli altri diritti e doveri previsti dalla Convenzione.

7. All'interno della ZEE si applicano, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità



REPUBBLICA VENETA

straniera, le norme del diritto veneto e dei trattati internazionali in vigore per la Repubblica Veneta.

8. L'istituzione della ZEE non compromette l'esercizio, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, delle libertà di navigazione e di sorvolo nonché di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini.

STABILISCE

l'immediata esecutività del presente decreto.

Venezia, Repubblica Veneta, 13 dicembre 2020

PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DEI DIECI
DELLA REPUBBLICA VENETA